

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3377

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DOZZO

Modifiche all'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di uso di tavole o altri acceleratori di andatura sulla carreggiata delle strade

Presentata il 6 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disposto dell'articolo 190 del decreto-legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) vieta la circolazione sulla carreggiata della strada mediante tavole (*skateboard*), pattini o altri acceleratori di andatura.

Con la presente proposta di legge vogliamo invece consentire l'utilizzo di un tipo particolare di pattino: quello in linea. Il pattinaggio in linea è diventato uno sport popolare tanto che il numero dei praticanti è in continua ascesa e l'importanza del fenomeno è evidenziata anche dal fatto che tale sport non è limitato solo ai giovani, ma comprende anche la fascia adulta per cui si hanno pattinatori di età variabile tra i 4 e i 70 anni.

Una delle critiche che viene mossa — a torto — al pattinaggio e contestata dalle competenti autorità preposte al controllo della circolazione stradale, consiste nel

fatto che all'accelerazione di andatura non corrisponde un adeguato dispositivo frenante. Ciò non è assolutamente vero se si considera che ogni modello di pattino in linea in commercio è dotato di freno tampone di gomma montato sulla parte posteriore dell'attrezzo che consente l'arresto del mezzo in tempi brevi. Inoltre non viene neppure trascurata la sicurezza personale del pattinatore, la quale è garantita dall'utilizzo di protezioni plastiche poste sulle ginocchia, sui gomiti e sui polsi, e in più un casco per il capo.

Considerato quindi il numero dei pattinatori e le caratteristiche di sicurezza offerte dal pattino, riteniamo che non esista poi una grande differenza tra il mondo del ciclismo e quello del rotellismo tali da penalizzare quest'ultimo fino al punto di impedire la libera, seppur regolamentata, circolazione sulle strade. Da non trascu-

rare, poi, è il fatto che il pattino in linea è un ottimo mezzo di locomozione alternativo ed « in linea » con le esigenze ambientalistiche.

Riteniamo che l'aver accomunato nello stesso articolo 190 il divieto dell'utilizzo del pattino in linea a quello dello *skateboard* dipenda da una valutazione imprecisa. Infatti due sono le differenze sostanziali che è indispensabile precisare:

1) il pattino in linea è ancorato al piede al pari di una calzatura, mentre lo *skateboard* è completamente svincolato dal corpo. In caso di perdita di equilibrio e di caduta il pattino non costituisce nessun pericolo per la propria e l'altrui sicurezza, al contrario dello *skateboard*, che, qualora non sia più sotto il controllo del soggetto,

può ritorcersi su di lui e su persone o cose circostanti ferendole o danneggiandole;

2) il pattino in linea è dotato di meccanismo di frenata che, come abbiamo già detto, consente di arrestarsi in spazi brevi, mentre lo *skateboard* non è equipaggiato in tal senso.

Con l'articolo 1 della nostra proposta di legge, proponiamo di consentire la circolazione mediante pattini in linea sulla carreggiata purché muniti di dispositivo frenante e purché la persona indossi tutte quelle protezioni necessarie a salvaguardare le parti più esposte a traumatismi in caso di caduta, quali il casco, le polsiere, i paragoniti e le ginocchiere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 100 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:

« 8. La circolazione mediante tavole od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. È consentita la circolazione sulla carreggiata delle strade dei pattini muniti di dispositivo frenante. È fatto obbligo al pattinatore l'uso del casco protettivo, delle polsiere, dei paragoniti e delle ginocchiere ».

2. Il comma 9 dell'articolo 190 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'articolo 100 del citato decreto legislativo n. 360 del 1993, è sostituito dal seguente:

« 9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole od altri acceleratori di andatura che possono creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. Su tali spazi è consentito l'uso dei pattini aventi le caratteristiche di cui al comma 8, solo nei casi in cui non si creino situazioni di pericolo ».

